

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3416**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,  
DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI e ZANCAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2005**

—————

Modifica all’articolo 48 della Costituzione, in materia di  
riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo agli stranieri

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale, di integrazione dell'articolo 48 della Costituzione, ha la finalità di permettere ai cittadini stranieri e apolidi che vivano e lavorino in Italia da almeno tre anni di partecipare attivamente alla determinazione della politica nazionale.

Il diritto di voto è lo strumento più importante della partecipazione politica e la ammissione effettiva degli immigrati alle consultazioni elettorali del Paese in cui lavorano e risiedono stabilmente costituisce il riconoscimento del loro ruolo nella vita pubblica del Paese. Un riconoscimento che offre loro la possibilità di incidere sul progresso civile, economico e sociale del nostro Paese.

Il coinvolgimento dei cittadini stranieri, fino ad ora esclusi dal processo decisionale, in linea con i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, può contribuire al perfezionamento del nostro sistema democratico.

L'elettorato, attivo e passivo, per gli stranieri provenienti dai Paesi dell'Unione europea è contemplato dall'articolo 19 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Con la risoluzione n. 136 del 15 gennaio 2003, approvata dal Parlamento europeo nell'ambito della Relazione annuale sui diritti umani nell'Unione, si raccomanda agli Stati membri «di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini di Paesi terzi che soggiornino legalmente nell'Unione europea da almeno tre anni».

In Italia vi sono oltre 2.395.000 stranieri regolari o in via di regolarizzazione all'inizio del 2003 (Fonte: *Dossier Statistico Immigrati 2003*, Caritas-Migrantes su dati Ministero

dell'interno 2002). A tutti loro è negato il diritto di voto per le elezioni amministrative (con la limitatissima eccezione di quelli provenienti da Paesi membri dell'Unione europea).

L'estensione del diritto di voto alle elezioni amministrative per i migranti può contare sia su riferimenti giuridici che su alcuni precedenti significativi.

Il riferimento giuridico è costituito dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, che al capitolo C (ancora non ratificato dal Parlamento italiano) prevede appunto il diritto di voto - elettorato attivo e passivo - per le elezioni amministrative.

Il precedente significativo è, invece, rappresentato dal riconoscimento del diritto di voto amministrativo per gli stranieri residenti provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, in vigore dal 1996.

Fino al 1992, in Italia, la cittadinanza, e quindi il diritto di voto, potevano essere richiesti dopo cinque anni di residenza continuativa nel territorio dello Stato; la legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha innalzato a dieci anni tale periodo.

Il dibattito sul diritto di accesso al voto amministrativo per gli immigrati si era riaperto in concomitanza con la presentazione in Parlamento della cosiddetta «legge Turco-Napolitano» (legge 6 marzo 1998, n. 40), che prevedeva, tra l'altro, la partecipazione attiva e passiva alle elezioni locali per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, con un'apposita previsione normativa, di cui agli originari articoli 2 e 38, poi soppressa nel corso del dibattito parlamentare.

Il comune di Genova ha, recentemente, provveduto ad inserire nello statuto comu-

nale il diritto di voto per i cittadini non comunitari. Nella stessa direzione si muovono, da un lato, il voto favorevole del Consiglio comunale di Roma all'elezione di 4 consiglieri comunali aggiunti e di consiglieri municipali aggiunti; dall'altro lato, le regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, che si accingono ad introdurre nei loro statuti il diritto di voto per gli immigrati.

Alcuni Paesi europei, peraltro, hanno già ammesso gli immigrati alle elezioni amministrative, sostituendo come criterio per il riconoscimento dei diritti politici la residenza alla cittadinanza. Svezia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Norvegia e Spagna rappresentano l'esempio concreto di Paesi europei che hanno scelto la strada dell'integrazione e della partecipazione, attraverso il voto, almeno alle elezioni amministrative. La Gran Bretagna, il cui sistema è spesso richiamato a modello, attribuisce il diritto di voto in tutte le elezioni, incluse quelle politiche, ai cittadini di tutti i Paesi del *Commonwealth*, ma anche ad irlandesi e pakistani.

Non sembra utile evocare, quale presupposto di tale scelta innovativa, il principio di reciprocità, che porterebbe a riconoscere il diritto di voto a quei cittadini il cui Paese riconosca il voto agli immigrati italiani. Questo principio, adottato da Spagna e Portogallo, informa la cittadinanza dell'Unione europea, basata sul reciproco riconoscimento dei diritti ai cittadini dei Paesi membri; tuttavia, richiamarlo significherebbe non tener conto di due constatazioni di fondo: l'esistenza di situazioni politiche dove la democrazia e la tolleranza sono lontane dall'affermarsi; l'assenza di tali pre-requisiti da valutarsi quantomeno come concausa della migrazione.

Gli stranieri che lavorano nel nostro Paese, terra di emigrazione per oltre un secolo, for-

niscono un apporto al valore aggiunto nazionale di tutto rispetto. Solo nel 2002 le assunzioni dei lavoratori migranti regolarmente soggiornanti sono state 659.847 e hanno inciso per l'11,5 per cento sul totale delle assunzioni (Fonte: *Dossier Statistico Immigrati 2003*, Caritas-Migrantes su dati INAIL). Non si comprende, dunque, il perdurare della privatizzazione di una reale soggettività politica per una cospicua parte della forza-lavoro che pur contribuisce allo sviluppo economico del nostro Paese.

Onorevoli senatori, riteniamo doveroso estendere il diritto di voto alle elezioni politiche e regionali per i cittadini stranieri regolarmente e stabilmente residenti in Italia. Una successiva legge ordinaria fisserà limiti, requisiti e modalità per l'esercizio di tale diritto, da esercitarsi anche con riguardo alle elezioni provinciali, comunali, circoscrizionali e del Parlamento europeo, in ottemperanza alla citata risoluzione n. 136 del 15 gennaio 2003 approvata a Strasburgo. Riconoscere questa prerogativa in favore degli stranieri rappresenta il primo passo verso la costruzione di una cultura del confronto e del dialogo. L'immigrazione è un fenomeno di proporzioni crescenti e una sfida di questo millennio per il vecchio continente. È necessario dare risposte inclusive sul piano dei diritti e dei doveri, ispirate ai principi di solidarietà e di convivenza civile, nella convinzione che la coesistenza pacifica di persone e culture diverse costituisca il presupposto essenziale per la costruzione di una società aperta senza conflitti armati, odi e intolleranze. Il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri e apolidi appare in questo senso un passaggio decisivo rispetto all'auspicato processo di integrazione multiculturale del nostro sistema politico e sociale.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

«Allo straniero o apolide regolarmente e abitualmente residente da almeno tre anni sul territorio nazionale è riconosciuto il diritto di voto nei limiti, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dalla legge».